

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-788 del 18/02/2022
Oggetto	REG. REG. N. 41/2001, ART. 36, COMMA 1, LET. A) - FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI DA FIUME TREBBIA IN COMUNE DI BOBBIO (PC) AD USO IGIENICO E ASSIMILATI - PROC. PC22A0004 - SINADOC 6021/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-777 del 16/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/2001, ART. 36, COMMA 1, LET. A) – FRANTOIO FONDOVALLE
S.R.L. - CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA
DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI DA FIUME TREBBIA
IN COMUNE DI BOBBIO (PC) AD USO IGIENICO E ASSIMILATI - PROC.
PC22A0004 – SINADOC 6021/2022**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (*Testo unico delle opere idrauliche*) e il R.D. 1775/1933 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*); la L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*); il D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*); il D.Lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la L.R. 3/1999 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (*Disciplina della procedura di V.I.A*); il R.R. 41/2001 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*); la L.R. 7/2004 (*Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (*Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005, 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (*Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 ed assunta al n° 1809 di prot., con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni

contenute nelle Norme del vigente P.T.C.P. (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che il sig. Lucchi Stefano, residente in Comune di Montese (MO) - C.F. LCC SFT 65T26 G393F -, in qualità di legale rappresentante di FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. con sede in Comune di Montese (MO), - Via Provinciale n° 700 - C.F. e P.I.V.A. 00279260368 -, ha richiesto, ai sensi dell'art. 36, R.R. 41/2001, con istanza del 18/01/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n° 7392), la concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali ai sensi dell'art. 36 comma 1, let. a) del R.R. n. 41/2001, codice pratica PC22A0004, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
- ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC), Località La Berlina, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n° 87, antistante mappale n° 86; coordinate UTM32 X: 530.346 Y: 4.955.079;
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (abbattimento polveri di cantiere);
- portata massima di esercizio pari a 4 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 1000 m³;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36 comma 1, let. a) R.R. 41/2001, poiché il prelievo ha carattere di provvisorietà e durata temporale limitata e definita (6 mesi), rispondendo a un fabbisogno idrico legato a una situazione contingente (cantiere di manutenzione viadotto ANAS), con portata massima non superiore a 5 l/s, ed esercitato mediante opere di prelievo mobili;

DATO ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico e assimilati”;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

ACCERTATO:

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione;
- che la derivazione non ricade entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- sulla base del contenuto delle note integrative dell’Autorità di Distretto del 24/10/2018 le derivazioni di “tipo semplificato”, poiché l'impatto di tali attingimenti non è misurabile, possono non essere valutate ex ante con il “metodo ERA”;

RITENUTO che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 2,15 m³/s nel periodo estivo e 2,9 m³/s nel periodo invernale;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e il canone dovuto per il semestre di utilizzo nell’anno 2022;
- ha versato in data 7/02/2022 la somma pari a 250,00 € richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC22A0004;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di **assentire** alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l., con sede in Comune di Montese (MO), - V. Provinciale n° 700 - C.F. e P.I.V.A. 00279260368, fatti salvi i diritti di terzi, **la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali con procedura semplificata, codice pratica PC22A0004**, ai sensi dell'art. 36, comma 1, let. a), R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bobbio (PC), Località La Berlina, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n° 87, antistante mappale n° 86; coordinate UTM32 X: 530.346 Y: 4.955.079;
 - corpo idrico interessato: Fiume Trebbia, cod.: 010900000000 5 ER;
 - destinazione della risorsa per uso igienico ed assimilati (abbattimento polveri di cantiere);
 - portata massima di esercizio pari a 4 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 1000 m³;

2. di **stabilire** che la concessione ha durata di **6 (sei) mesi** dalla data di adozione del presente atto;
3. di **approvare** il **disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/02/2022;
4. di **dare atto** che:
 - a) quanto dovuto per i 6 mesi di durata della presente concessione (6 ratei mensili del canone dell'anno 2022) è stato pagato;
 - b) la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
5. di **dare, altresì, atto** che il presente provvedimento è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
6. di **provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. di **rendere noto** che:
 - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;
8. di **dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

9. di *notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
dott.a Anna Callegari**

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali rilasciata alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l., con sede in Comune di Montese (MO), - V. Provinciale n° 700 - C.F. e P.I.V.A. 00279260368 (codice pratica PC22A0004).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da pompa mobile della potenza di 5,5 KW, prevalenza 60 m con un tubo di pescaggio di 63,5 mm.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Bobbio (PC), Località La Berlina, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n° 87, antistante mappale n° 86; coordinate UTM32 X: 530.346 Y: 4.955.079;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata verrà stoccata in un serbatoio di 6000 l di capacità e da questo verrà at-tinta per gli usi di cantiere previsti e richiesti (gestione generale del cantiere e abbattimento delle pol-veri prodotte dalle attività).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 4 l/s e nel li-mite di volume complessivo pari a 1.000 m³ nel semestre.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico F. Trebbia, sponda destra cod 010900000000 5 ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'intera durata della concessione (pari a 6 ratei mensili dell'anno **2022**) am-monta a **85,15 €**.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 €, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione ha durata di **6 (sei) mesi** dalla data di adozione dell'atto di concessione.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

6. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

7. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

8. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

a) Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

b) Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

c) Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

d) Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 2,15 m³/s nel periodo estivo e 2,9 m³/s nel periodo invernale a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

e) Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

f) Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'

Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

g) Cessazione dell'utenza –Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

h) Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Lucchi Stefano (C.F.: LCC SFT 65T26 G393F), in qualità di legale rappresentante di (C.F. e P.I.V.A.: 00279260368), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi.

Il 14/02/2022 firmato, per accettazione, dal legale rappresentante della concessionaria.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.